

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NATURA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico con la denominazione: "... S.r.l."

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di..., all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 -Caratteristiche dei soci

Possono essere soci solamente Enti Locali della Provincia di Latina e altri Enti Pubblici la cui competenza ricade nell'ambito territoriale della Provincia di Latina.

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo o del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

Nell'ipotesi di socio unico si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

Gli enti locali esercitano i diritti di socio nella persona del Sindaco o del Presidente o di un loro delegato. Per i soci diversi dagli enti locali, i diritti di socio sono esercitati dall'organo amministrativo del socio stesso.

Art. 4 -Natura della Società

La Società è costituita e partecipata dai soci con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci stessi.

La Società è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi omogenei ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica degli stessi beni e servizi.

La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi.

La Società opera a favore degli enti soci che esercitano congiuntamente su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da essi controllate.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto indette da enti soci o, nel rispetto dei limiti sopraindicati, da altre pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La Società conforma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e prevede di selezionare il personale dipendente sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità nonché di quelli contenuti nell'art.35 comma 3 D.lgs.n.165/2001.

Art. 5 - Oggetto Sociale

La Società ha quale oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare, la Società ha per oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali e di pubblica utilità in genere a favore dei Comuni che vi partecipano nell'ambito del territorio di competenza degli stessi, e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di servizi, attività e opere ad essi connesse e collegati, ivi comprese le riscossioni afferenti i servizi affidati.

In particolare la Società ha ad oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi di seguito indicati:

- a) promozione e informazione turistica e del territorio compresa l'organizzazione e gestione di eventi;
- b) gestione dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente;
- c) gestione di impianti sportivi, di strutture polivalenti, di centri congressi o sale polifunzionali;
- d) gestione di servizi cimiteriali;
- e) servizio di salvataggio in mare, di pulizia degli arenili e gestione degli stessi;

- f) gestione del ciclo dei rifiuti urbani, raccolta, spazzamento e manutenzione del verde pubblico;
- g) attività complementari e sussidiarie alle precedenti.

Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione delle attività e dei servizi.

I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in misura prevalente in favore degli Enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, intendendosi che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidategli dagli Enti Pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici soci che affidano le predette attività con affidamento diretto. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli Enti Pubblici Soci, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, nonché dagli strumenti organizzativi adottati dagli Enti Pubblici Soci in conformità alla vigente normativa e dai patti parasociali espressamente consentiti dall'art. 16, comma 2, lett. C) del d.lgs. 175/2016. Il controllo analogo congiunto si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente Statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione delle attività oggetto di affidamento diretto.

Art. 6 - Durata della Società

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7 - Domicilio Soci

Il domicilio dei soci e degli amministratori, per i rapporti fra loro e con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

TITOLO II CAPITALE – PARTECIPAZIONI

Art. 8 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro ... ed è suddiviso in quote come per legge.

Per tutta la durata della Società la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi all'unanimità.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento del capitale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., anche mediante l'offerta a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla relativa decisione di aumento del capitale il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la relazione e le osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, c.c. possono essere depositate presso la sede sociale il giorno stesso in cui è stata convocata l'Assemblea per decidere in merito.

Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni -

Ingresso di nuovi soci

Le quote sociali non possono essere cedute a soggetti privati.

Le quote sono cedibili solo a favore dei soggetti che abbiano le seguenti caratteristiche:

i) avere natura di Enti Locali della Provincia di Latina e altri Enti Pubblici la cui competenza ricade nell'ambito territoriale della Provincia di Latina, ovvero società di capitali interamente controllata da Ente pubblico;

ii) avere interesse ad un affidamento diretto "in house" alla società delle attività previste dall'articolo 3 del presente Statuto.

L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire solo con le modalità infra indicate.

La decisione di ingresso di nuovi soci dovrà essere deliberata all'unanimità dall'Assemblea dei soci, previa delibera favorevole dell'Assemblea del controllo analogo congiunto, e potrà essere realizzata, alternativamente:

a) mediante l'aumento di capitale da offrirsi al nuovo socio che abbia le suddette caratteristiche;

b) mediante la redistribuzione delle quote sociali, ovvero mediante la proporzionale cessione delle partecipazioni da parte dei vecchi soci a favore del soggetto che abbia le caratteristiche innanzi elencate.

L'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione, per atto tra vivi o a causa di morte, delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che il presente statuto ed i patti parasociali prevedono per le decisioni dei soci aventi ad oggetto le modifiche dello statuto sociale.

In considerazione dei suddetti vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali, spetta a ciascun socio il diritto di recesso, ai sensi dell'art.2469, comma 2, da esercitarsi secondo le modalità appresso stabilite.

TITOLO III DEL RECESSO DEL SOCIO

Art. 10 - Recesso del Socio

Il socio ha diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., quando non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 comma 4 c.c.

Ciascun socio può altresì recedere dalla società in tutti i casi in cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio con la società ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, la società non si conformi agli indirizzi formulati dai soci in assemblea ai sensi del successivo art.12 del presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o con pec (con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e dell'ammontare delle quote per il quale viene esercitato il diritto di recesso) spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nell'apposito libro oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società o la pec giunge alla casella di posta elettronica certificata della società.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso, i soci recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale stimato secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e/o del revisore, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c. Il rimborso delle partecipazioni del socio per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del recesso.

Il rimborso può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- mediante l'acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- mediante l'utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in questo caso, ai sensi dell'art. 2482 Cod. civ., qualora non risultasse possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

TITOLO IV GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 11 - Organi della Società.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

TITOLO V L'ASSEMBLEA

Art. 12 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e rappresenta l'universalità dei soci.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. Quando particolari circostanze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea societaria è vincolata a deliberare, sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del controllo analogo congiunto, anche ai fini del rispetto dell'art.5, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio, dei documenti programmatici (quali la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo e il piano economico finanziario) e della relazione annuale sul governo societario, che dia conto, tra l'altro, delle attività di prevenzione del rischio di crisi aziendale;

b) l'esame e l'approvazione della relazione semestrale di cui al successivo art.32, al fine di assicurare ai soci la verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati, al fine delle proprie determinazioni al riguardo. Ove l'assemblea verifici degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati o situazioni di squilibrio finanziario, sottopone all'organo amministrativo, ove necessario, le misure conseguenti;

c) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, nonché la decadenza dei componenti dell'organo di amministrazione per incompatibilità o ineleggibilità;

d) la nomina e la revoca per giusta causa dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

e) nel rispetto delle disposizioni di legge la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;

f) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo;

g) le modificazioni del presente statuto e l'ingresso di nuovi soci;

h) lo scioglimento della società e la nomina di uno o più liquidatori;

i) l'approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento delle attività di cui all'art. 3, su proposta dell'organo amministrativo; per l'approvazione dei contratti sarà necessaria l'espressione di voto favorevole da parte del socio parte del contratto o comunque dell'ente pubblico nel cui territorio si svolgerà il servizio;

- l) la definizione di indirizzi relativi all'assetto organizzativo della società;
- m) la determinazione della dotazione organica della Società;
- n) l'istituzione del direttore generale;
- o) indirizzi generali per le tariffe di fruizione e le modalità di erogazione dei servizi e dei beni. In difetto di tempestivo adeguamento da parte dell'Organo Amministrativo a tali indirizzi o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo, l'Assemblea, su iniziativa anche di un singolo socio, può essere convocata per deliberare gli opportuni provvedimenti in merito, ivi compreso, ad esempio, la facoltà di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto di servizio.

Fatte salve le competenze dell'assemblea del controllo analogo congiunto, l'Assemblea societaria decide altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un socio sottopongono alla sua approvazione.

Nel caso in cui l'assemblea del controllo analogo non riesca a deliberare secondo le maggioranze previste dai Patti Parasociali, l'Assemblea societaria può adottare solo le delibere obbligatorie per legge.

L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

Per le decisioni ed operazioni suindicate, pertanto, l'Organo Amministrativo non può procedere in assenza della previa autorizzazione dei soci.

Le decisioni dei soci suindicate sono assunte nel rispetto del disposto degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 175/2016 (recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e degli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. n.267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrano i relativi presupposti, e costituiscono esplicitazione dei poteri di indirizzo, programmazione e controllo, da parte dell'ente pubblico socio, analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi.

Le decisioni prese in conformità della legge e dello statuto, nonché dei Patti Parasociali, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che risultano

dal Registro delle Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori o i sindaci che non partecipano personalmente all'Assemblea totalitaria devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio conferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni assembleari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico.

Qualora le riunioni dell'Assemblea si tengano in videoconferenza e/o audio conferenza, deve tassativamente essere assicurata: l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione; la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo e/o telefonico, la riunione dell'Assemblea si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 14 - Diritto di intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti come tali al Registro delle Imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.9 del d.lgs. 175/2016 sull'esercizio dei diritti sociali.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, la regolare costituzione dei soci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati della votazione.

Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio, senza che sia perciò necessaria la nomina del segretario.

A ciascun socio spetta un voto.

Art. 16 - Quorum Assembleari

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della totalità dei soci e delibera all'unanimità.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non potrà essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese a norma di legge e di statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

TITOLO VI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione.

La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina e nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, da:

- 1) un Amministratore Unico;
- 2) un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominata dall'Assemblea dei soci nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, l'Assemblea determina la forma monocratica o collegiale dell'organo di amministrazione e, in caso di composizione collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

Non potranno essere nominati amministratori della società i dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti e comunque tutti coloro per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente in materia.

L'organo di amministrazione dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo diversa delibera assembleare in sede di nomina, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18 - Sostituzione degli amministratori

Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, essi devono essere rieletti entro il termine di durata degli stessi. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

L'organo amministrativo, in caso di scadenza del termine di durata, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni e in tale periodo può compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili.

Art. 19 - Presidenza e deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di amministrazione collegiale, il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, previa conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea del controllo analogo congiunto, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai Patti Parasociali. Non possono essere in ogni caso oggetto di delega la redazione del progetto di bilancio, la redazione del progetto di fusione e scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ex art.2481 c.c.

Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe al Presidente ai sensi di legge, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea del controllo analogo congiunto, anche in merito al contenuto delle deleghe.

Lo stesso Consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario, scelto fra i suoi membri o anche un estraneo.

Art. 20 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

In caso di amministrazione collegiale le riunioni vengono convocate tutte le volte che sia necessario dal presidente o, nei casi previsti dalla legge dall'organo di controllo, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno 3 giorni liberi prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione, con le modalità previste dal comma precedente, deve avvenire mediante avviso di convocazione spedito con preavviso di almeno un (1) giorno libero rispetto alla data della riunione.

In difetto di tali formalità o termine, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e dall'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'organo di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che sia necessario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, se eletto, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da firmare da parte del presidente e del segretario.

Tutti i verbali devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 21 - Quorum

Per la validità delle riunioni si chiede la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Art. 22 - Poteri e compiti dell'organo amministrativo

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con gli indirizzi strategici e programmatici approvati dall'assemblea dei soci e dall'assemblea del controllo analogo congiunto, esclusi quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea stessa.

Potrà nominare direttori e procuratori, che dovranno essere persone provviste di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività. Con la nomina verranno determinati anche i poteri loro attribuiti.

L'organo di amministrazione predispone e trasmette ai Soci i documenti di cui al titolo VIII del presente statuto.

Art. 23 - Rappresentanza e firma sociale

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutti gli atti sociali e per l'esecuzione di tutte le delibere dell'assemblea, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente; all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale e negoziale e la gestione della società nei limiti dei poteri delegati.

La firma e la rappresentanza della società spetta inoltre al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione nei casi indicati dal precedente art. 19.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, rappresenta la società in giudizio.

Art. 24 - Compenso e rimborso spese all'organo amministrativo

Il compenso o i gettoni di presenza, spettanti all'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO VII L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 - Controllo e revisione legale dei conti

E' fatto obbligo all'Assemblea societaria, previa delibera dell'Assemblea del controllo analogo congiunto, di nominare alternativamente un Sindaco Unico, o un Collegio Sindacale ovvero, un Revisore quale organo di controllo.

Art. 26 - Sindaco Unico - Collegio Sindacale

Quando nominato, il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; la composizione è improntata al principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei componenti, fatte salve obiettive e ragionevoli difficoltà nell'acquistare la disponibilità di candidature adeguate.

Il Sindaco Unico e tutti i Sindaci del Collegio Sindacale devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Sindaco Unico e il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito o il Sindaco Unico è rinominato.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Il Sindaco Unico e il Collegio Sindacale hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercitano il controllo contabile sulla società.

Delle riunioni del Collegio o del Sindaco Unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 27 - Revisore legale dei conti

In alternativa al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 codice civile) la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 28 - Controllo dei soci

I soci hanno sempre diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

A prescindere dagli obblighi di cui agli articoli precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente Pubblico Socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purchè tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base dei disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'Assemblea dei soci al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggior rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

TITOLO VIII BILANCI E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Art. 29 - Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428, Codice civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429, Codice Civile) è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando

particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Art. 30 - Utile

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) almeno il cinque per cento è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 31 - Relazione previsionale annuale

L'Organo amministrativo entro il _____ di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi; fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura;

le previsioni del risultato economico di esercizio;

il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il _____ dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

Art.32 - Relazione semestrale ai soci

L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art.31, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Inoltre, l'Organo amministrativo entro il _____ trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 33 - Relazione sul governo societario

La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione.

Art. 34 - Controllo analogo congiunto

Gli Enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, attraverso l'attribuzione all'Assemblea societaria di specifiche competenze incidenti sulla gestione della società e di controllo sulle attività e i risultati conseguiti dall'organo amministrativo; in tal modo gli Enti Locali esercitano in maniera congiunta, tramite l'assemblea societaria, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Il controllo analogo congiunto avviene inoltre attraverso l'Assemblea del controllo analogo congiunto, disciplinata da appositi Patti Parasociali, di durata pari a quella della società, e quindi in deroga all'art. 2341, comma 1, c.c., che pertanto non è organo della società.

L'Assemblea societaria è vincolata a deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del controllo analogo congiunto.

L'organo amministrativo della "___ srl" è vincolato a dare attuazione a quanto stabilito dall'Assemblea societaria, in caso contrario inverandosi giusta causa di revoca.

Gli organi della società sono tenuti a mettere a disposizione dell'Assemblea del controllo analogo congiunto tutto quanto ad essa occorra per l'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento e Liquidazione

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

TITOLO X NORME FINALI

Art. 36- Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

